



Siderno

YMCA - Associazione Cristiana dei Giovani - SIDERNO
Formazione e supporto dei giovani con lo scopo di promuoverne la crescita fisica, morale e spirituale, dal 1948.

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno 2021, il giorno 13 del mese di Giugno alle ore 15:30 presso la sede sociale in Siderno (RC), via Marina 7, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell' Associazione Cristiana dei Giovani – YMCA Siderno in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Sono presenti i soci: Polverari Leonardo, Lizzi Vincenzo, Leonardo Domenico, Carmela Condarcuri, Diano Massimo, Reitano Francesco, Antico Vincenzo, Galluzzo Giuseppe, De Agostino Stella, Roberto Andrea, Natalone Francesca, Galluzzo Martina, Commisso Vincenzo.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Lizzi Vincenzo, Presidente della Associazione, che constata:

- che sono presenti n. 13 soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Viene chiesto all'Assemblea di nominare il proprio presidente che, all'unanimità viene indicato nel signor Polverari Leonardo, il quale accetta la presidenza dell'assemblea e chiede di nominare un segretario dell'assemblea. Viene nominato segretario dell'Assemblea il sig. Mario Trichilo, già segretario dell'associazione, il quale accetta e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di modifica dello statuto e adeguamento alla nuova normativa del terzo settore D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative in materia di terzo settore, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente, si dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche, tra cui si segnala l'intervento del socio Antico Vincenzo, il quale invita la segreteria a voler verificare con i propri consulenti, prima della registrazione del modificato statuto, la possibilità di modificare l'attuale condizione di eleggibilità al C.D. dei soli soci attivi, estendendola a tutti i soci. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie e delega il Segretario Mario Trichilo, nato a Siderno il 27.06.1982, CF: TRCMRA82H27I725X alla registrazione, esente dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 del D.LGS N°117/2017, per la richiesta dell'esenzione dell'imposta di registro e di bollo.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 16:15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

Via Marina , 7 – 89048 Siderno (RC) – ITALY

Contatti: website: www.ymcasiderno.it - email: info@ymcasiderno.it – Telefono: 0039 (0) 964 381781

STATUTO

A.S.D. BASKET Y.M.C.A. SIDERNO - Associazione Cristiana dei Giovani – di Promozione Sociale (A.P.S.)

TITOLO I

NOME, COSTITUZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1. Nome e Costituzione

E' costituita in Siderno, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e ss. codice civile, e dal D. Lgs. n. 117/2017 codice del terzo settore ed alle successive modifiche normative in materia di terzo, un'associazione senza scopo di lucro, Sportiva Dilettantistica e di promozione sociale, denominata A.S.D. Basket Y.M.C.A. SIDERNO Associazione Cristiana dei Giovani – di Promozione Sociale (APS). L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa, da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata alla Federazione Nazionale Y.M.C.A. con sede in Roma e, per il tramite di questa, all'Alleanza Mondiale delle Y.M.C.A. con sede in Ginevra, e all'Alleanza Europea delle Y.M.C.A. in seguito all'approvazione dello Statuto e del Regolamento interno da parte della Federazione stessa. Altresì s'impegna ad osservare le norme e i regolamenti del CONI, delle federazioni Sportive e delle Discipline associate alle quali eventualmente aderisce.

L'Associazione ha sede legale in Siderno via Marina n° 7 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Art. 2. Gli Scopi.

In accordo con la Dichiarazione Costitutiva della Federazione Italiana Y.M.C.A., la Base di Portovenere, la Y.M.C.A. SIDERNO è una libera Associazione, indipendente da ogni altra organizzazione civile o religiosa, composta di giovani; i quali intendono promuovere lo sviluppo della loro personalità fisica, intellettuale, sociale e spirituale, nella fede e nella vita cristiana, secondo i convincimenti e le tradizioni di ciascuno, con esclusione assoluta di ogni propaganda a favore di partiti politici o di particolari confessioni.

La Y.M.C.A. SIDERNO realizza le proprie attività integrando politiche sociali attraverso lo sport, anche negli ambiti più complessi e marginali. Ispirandosi ai valori della carità e della solidarietà, in coerenza con i principi di sussidiarietà, è al servizio per il benessere di tutti, con maggior riguardo e sensibilità per i soggetti con spiccati bisogni individuali e sociali.

A tale scopo l'Associazione, che non ha fini di lucro:

- promuove, in modo costante, la pratica dello sport a persone di ogni sesso, età, razza, appartenenza etnica o religiosa. Lo sport è inteso come strumento pedagogico ed educativo, perseguito attraverso attività dilettantistiche, a carattere competitivo e mediante l'organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.
- promuove attività di volontariato e assistenza sociale, di promozione dello sport e della cultura, di formazione anche professionale, di tutela della natura e dell'ambiente ;
- promuove attività di volontariato, sotto ogni forma, e la partecipazione ai bandi di accreditamento per il Servizio Civile Universale.
- realizza programmi sociali, ricreativi e di assistenza scolastica per l'infanzia e l'adolescenza, di scambio e ospitalità tra giovani a livello nazionale ed internazionale ;



- svolge attività di collaborazione con le istituzioni civili e religiose, con enti non aventi finalità lucrative e con realtà individuali e associative della terza età ;
- persegue lo scopo di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, anche attraverso la gestione di centri di servizio per il volontariato; in conformità alla legge 106/2016 ed alle successive modifiche.
- promuove quanto altro sia idoneo a realizzare lo sviluppo armonico e completo della personalità umana, dei giovani principalmente, con riferimento particolare ai propri soci e alle categorie svantaggiate per condizioni fisiche, psichiche, economiche, familiari e sociali, secondo i principi enunciati dalla Dichiarazione di Portovenere.

L'Associazione non distribuisce anche indirettamente utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitali, durante la sua esistenza, salvo che destinazione o distribuzione siano imposti per legge ovvero effettuate a favore di altre associazioni o onlus che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura. Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione si assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, o di ogni altra Federazione o Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale essa sarà affiliata.



Essa potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi (anche da tavolo e/o a carte), ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre, potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

Art. 3. Attività.

La Y.M.C.A. SIDERNO promuove, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche. Potrà svolgere anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all'art. 5 del decreto legislativo 117/17 che qui si riportano, in particolare:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- k) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- m) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- n) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- o) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- p) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- q) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale, citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse, da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.


L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività d'interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II I SOCI

Art. 4. I soci. Requisiti, categorie, ammissione.

Sono soci dell'YMCA di Siderno, Associazione Cristiana dei Giovani – YMCA Siderno - quale associazione Sportiva Dilettantistica, di volontariato e di promozione sociale - tutte le persone di ambo i sessi che, compiuto il 18° anno d'età, ne facciano domanda, impegnandosi a vivere nello spirito e nella lettera della Dichiarazione Costitutiva del Movimento Italiano Y.M.C.A. e la cui domanda di adesione sia stata approvata dal Consiglio Direttivo dell'Y.M.C.A. di Siderno.



L'Associazione è formata dalle seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori: fondatori dell'associazione;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Ordinari;
- d) Socio Attivo;
- e) Socio Benemerito.

L'ammissione a socio avviene nella qualità di socio ordinario, previo pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dal regolamento. Il passaggio alle categorie di socio benemerito e di socio attivo è di competenza dell'Assemblea dei soci, secondo le norme e le modalità stabilite dal Regolamento.

I minori di anni 18, per conto dei quali la domanda di ammissione è sottoscritta da parte di chi ne esercita la potestà o rappresentanza, sono organizzati in sezione "Cadetti".

Art. 5. I diritti e i doveri dei soci.

La qualità di socio, che è personale, consente di frequentare i locali dell'Associazione e di servirsi delle attrezzature secondo le norme che regolano le varie attività. E' permesso l'invito di familiari ed amici per visite occasionali e per far conoscere l'Associazione. Gli iscritti possono essere invitati a riunioni del Consiglio Direttivo, proporre a quest'organo lo svolgimento di nuove attività consone alle finalità dell'Associazione e dare suggerimenti per migliorare l'efficienza di quelle esistenti; collaborare, a titolo di volontariato, alla realizzazione e nello svolgimento di tali programmi ed attività.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle disposizioni particolari che regolano le varie attività, nonché a tenere un comportamento consono alle finalità etiche dell'Associazione. Essi - come i frequentatori - sono responsabili dei danni arrecati a strutture, attrezzature, arredamento e beni dell'Associazione.

Art. 6. La Cessazione della qualità di socio.

La perdita della qualità di socio avviene:

- a) per dimissioni, previo saldo delle quote eventualmente scadute fino alla data di presentazione delle dimissioni;
- b) per morosità, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- c) per espulsione, assunta con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo.
- d) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- e) in caso di n. 5 (cinque) assenze consecutive senza giustificato motivo all'Assemblea;
- f) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- g) per indegnità.

TITOLO III DELLA ORGANIZZAZIONE

Art. 7. Gli organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Segretario dell'Associazione;
4. I Revisori dei conti;

TITOLO IV DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8. L'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria. Competenze.

L'Assemblea dei Soci è composta di tutti i soci aventi diritto al voto e si riunisce:

In seduta ordinaria allo scopo di:

- a) approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) eleggere i Revisori dei conti;
- d) discutere e approvare la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo e la relazione dei Revisori sui bilanci;
- e) discutere e approvare il bilancio consuntivo;
- f) discutere e approvare il bilancio preventivo;
- g) nominare i soci attivi e benemeriti.

In seduta straordinaria allo scopo di:

- 1) approvare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
- 2) revocare il Consiglio Direttivo e provvedere alla relativa sostituzione;
- 3) deliberare in caso di gravi e urgenti motivi;
- 4) deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9. L'Assemblea Ordinaria. Convocazione, validità, deliberazioni.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, elegge il suo presidente e delibera a maggioranza dei voti presenti. Può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto ; in tale caso, il Consiglio Direttivo provvede alla sua convocazione tempestivamente.

L'ordine del giorno deve indicare gli argomenti da trattare e deve essere trasmesso ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

Essa è valida, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 10. L'Assemblea Straordinaria. Convocazione, validità, deliberazioni.

L'Assemblea straordinaria è convocata :

- dal Consiglio Direttivo, in ogni momento, qualora lo ritenga necessario;
- quando lo richieda il Segretario dell'Associazione, per gravi e urgenti motivi;
- quando lo richiedano almeno due quinti dei soci attivi, ovvero la metà dei soci ordinari, con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- quando lo richiedano i Revisori dei conti, per questioni di carattere amministrativo.

Elegge il suo presidente e delibera a maggioranza dei due terzi dei voti presenti. E' valida, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto ovvero, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO V DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della direzione e amministrazione dell'Associazione e del mantenimento dei principi fondamentali enunciati nella Dichiarazione di Portovenere. Esso formula il programma secondo le direttive generali dell'Assemblea, controlla l'attività amministrativa, predispose i bilanci consuntivi e preventivi annuali e mantiene le relazioni con la Federazione Nazionale, avvalendosi del tramite del suo Presidente e del Segretario dell'Associazione.



Il Consiglio Direttivo è composto di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del Regolamento. Essi sono eletti per tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo deve essere composto, per almeno un terzo, da giovani sotto i trenta anni e donne. I componenti decadono dal mandato per dimissioni o per deliberazione del Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito dal Regolamento. Fanno parte del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, il Segretario dell'Associazione ed i Revisori dei conti. Il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere, nomina Commissioni di lavoro o Comitati esecutivi in base alle esigenze.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto di diritto dal suo Presidente e, in mancanza di esso, dal Vice-Presidente; le sedute sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti due terzi dei consiglieri ovvero, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti; delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto di chi lo presiede. La convocazione avviene:

- a) periodicamente, a termine di regolamento;
- b) su richiesta del Presidente;
- c) su richiesta del Segretario dell'Associazione;
- d) su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo ;
- e) su richiesta dei revisori dei conti, per questioni di carattere amministrativo.

Art. 12. Il Presidente. Attribuzioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione dinanzi ai terzi ed in giudizio. E' nominato dal Consiglio Direttivo e può ricoprire la carica per non più di due mandati consecutivi. In caso di sua assenza o impedimento le mansioni sono assunte dal Vice-Presidente. La responsabilità amministrativa è devoluta al Presidente congiuntamente al Tesoriere.

TITOLO VI DEL SEGRETARIO

Art. 13. Il Segretario. Nomina e funzioni.

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Comitato Nazionale della Federazione Italiana Y.M.C.A. di concerto con il Consiglio Direttivo.

Egli, coadiuvato da altri Segretari nominati con le stesse modalità ed ai quali sovrintende, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, attua il programma, funge da segretario dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII DEI REVISORI CONTABILI

Art. 14. I revisori contabili. Elezioni e Competenze.

I revisori contabili esercitano il controllo generale dei libri contabili. Essi sono eletti, nel numero di due, dall'Assemblea dei soci con le stesse scadenze del Consiglio Direttivo, alle riunioni del quale partecipano con parere consultivo su questioni di carattere amministrativo.

Art. 15. L'anno finanziario.

L'anno finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

TITOLO VIII ORGANO DI CONTROLLO

Art. 16. L'organo di Controllo



L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO VIII DELLE CARICHE VACANTI

Art. 17. Le cariche vacanti.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo o un revisore contabile, per dimissioni o altra causa, cessi dalla carica è sostituito, automaticamente e per tutto il mandato, dal socio attivo immediatamente successivo nella lista eletta dall'Assemblea.

TITOLO IX IL BILANCIO

Art. 18. Bilancio

1. L'esercizio sociale opera dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

4. Il bilancio dell'Associazione, se le entrate sono superiori ai 220.000,00 € è composto dai seguenti documenti:

- a) bilancio / rendiconto economico;
- b) stato patrimoniale;



c) relazione morale e finanziaria (o di missione).

5. Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

TITOLO X DEL PATRIMONIO

Art. 19. Il Patrimonio.

Il Patrimonio è di proprietà dell'Associazione di Siderno.

Esso è costituito dalle quote e dai contributi sociali, da contributi privati o pubblici, da donazioni, oblazioni e da ogni altro bene sotto qualsiasi forma di cui l'Associazione venga nel legale possesso.

Art. 20. Divieto del diritto di ripetizione.

I soci che recedono o cessano di far parte, per qualsiasi motivo, dall'Associazione, anche in caso di scioglimento di questa, non hanno diritto a ripetere alcunché dall'Associazione stessa.

TITOLO XI DELLO SCIoglimento

Art. 21. Lo scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione si verifica nel caso in cui questa contravvenga allo spirito ed alla lettera della Dichiarazione Costitutiva del movimento italiano. Può essere deciso soltanto dall'Assemblea straordinaria espressamente convocata, ed è sottoposto all'approvazione da parte della Federazione Nazionale.

Art. 22. Destinazione del patrimonio dopo lo scioglimento.

In caso di scioglimento, il patrimonio viene messo a disposizione della Federazione Nazionale Y.M.C.A. - Ente Morale con D.P.R. n° 172 del 8 gennaio 1982.

TITOLO XII DEL REGOLAMENTO


Art. 23. Il Regolamento.

Per l'applicazione del presente statuto è deliberato un apposito Regolamento.

Art. 24. Modifiche allo statuto.

Le modifiche allo statuto sono deliberate dalla maggioranza di due terzi dei voti presenti di un'Assemblea straordinaria; Le relative proposte sono comunicate per iscritto ai soci almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea nella quale saranno trattate.





Registrato il 13 OTT. 2021

Direzione Provinciale di Reggio Calabria N° 789 Serie 3^a

Corrisposti € **ESENTE**

Ufficio Territoriale di Locri

Il Direttore Provinciale



IL FUNZIONARIO (*)
(Emanuele Angio)

(*)Firma su delega del Direttore Provinciale
(Valentina Terranova)



[Faint, mostly illegible text from the reverse side of the document, including phrases like 'IL PRESIDENTE', 'DELIBERA', and 'di approvare']